C.M. Srl

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

***EX* D. LGS. 231/2001**

DATA	REVISIONE	FIRMA	
20/09/2019	I		

C.M. S.r.l.
Via Alba 38 10024 Moncalieri (TO) ITALY Tel. +390116406272 Fax. +390116402467
Part. IVA 03151860016
E mail info@cm-torino.com Web . www.cm-torino.com

INDICE

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI 6

CAPITOLO 1 8

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 8

1.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche 8

1.2 Fattispecie di REATI PRESUPPOSTO individuate dal DECRETO e successive integrazioni e modificazioni 10

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità 20

1.4 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali 22

1.5 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione «subordinata» 23

1.6 Modelli di organizzazione, gestione e controllo 24

1.7 I REATI PRESUPPOSTO commessi all'estero e nei gruppi societari 25

1.8 Il tentativo 26

1.9 Apparato sanzionatorio 27

1.9.1 Le sanzioni pecuniarie 27

1.9.2 Le sanzioni interdittive 28

1.9.3 Altre sanzioni 29

1.10 Vicende modificative dell'ente 30

1.11 Procedimento di accertamento dell'illecito 32

1.12 Sindacato di idoneità 33

1.13 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti – Linee Guida di Confindustria 33

CAPITOLO 2 34

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ 34

2.1 C.M. S.r.l. 34

2.2 Modello di governance della SOCIETÀ 35

2.2.1 Segregazione delle funzioni 35

2.3 Assetto organizzativo della SOCIETÀ 37

CAPITOLO 3 38

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 38

CONTROLLO DELLA SOCIETA' 38

3.1 Obiettivi perseguiti 38

3.2 Approccio metodologico per la costituzione del MODELLO 40

3.2.1 La struttura del MODELLO: Parte generale e Parte Speciale 41

3.3 I Destinatari del Modello 42

3.4 Piano di formazione e comunicazione 42

ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 44

4.1 Competenza dell'Organo Amministrativo 44

4.2 Parere preventivo dell'ODV 44

4.3 Comunicazioni dell'ODV 44

4.4 Adozione nuove procedure 45

L'ORGANISMO – ODV 45

5.1 L'ODV e obblighi informativi 45

5.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'ODV 46

5.3 Funzioni e poteri dell'ODV 48

5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'ORGANISMO – ODV - Flussi informativi 50

5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni 52

5.6 Reporting dell'ODV verso gli organi societari 52

5.7 Verifiche e controlli sul MODELLO 52

CAPITOLO 6 54

AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO 54

6.1 Modalità di aggiornamento del MODELLO 54

CAPITOLO 7 55

SISTEMA SANZIONATORIO 55

7.1 PRINCIPI GENERALI 55

7.1.1 Introduzione 55

7.1.2 Destinatari 56

7.1.3 Illeciti disciplinari e criteri sanzionatori 57

7.1.4 Violazioni del Modello 57

7.1.5 Procedimento disciplinare 58

7.1.6 Sanzioni applicabili 60

7.1.7 Modifiche del sistema disciplinare 60

7.2. QUADRI ED IMPIEGATI 60

7.2.1 Elemento Soggettivo 60

7.2.2 Sanzioni 61

7.3. DIRIGENTI 63

7.3.1 Misure nei confronti dei Dirigenti 63

7.4. AMMINISTRATORI E ORGANO DI CONTROLLO 64

7.4.1 Misure nei confronti degli Amministratori 64

7.5. FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI ESTERNI 64

7.5.1 Misure nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni 64

DEFINIZIONI

A) DECRETO: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231[1];

B) TUF: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza);

C) REATI PRESUPPOSTO: reati per i quali la SOCIETÀ può essere ritenuta responsabile, ove posti in essere nel suo interesse o vantaggio, dai SOGGETTI APICALI e/o dai SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA;

D) ILLECITI AMMINISTRATIVI: gli illeciti sanzionati dalla normativa non penale ;

E) SOCIETÀ: C.M. S.r.l.

F) MODELLO: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;

G) SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SOCIETÀ o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della SOCIETÀ[2] anche in forza di un contratto di lavoro subordinato;

H) SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente[3] (quindi, ma non solo, tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (non apicale), di qualsivoglia natura, con la SOCIETÀ, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato[4] e i soggetti esterni alla SOCIETÀ ai quali è stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e vigilanza dei SOGGETTI APICALI);

L) DESTINATARI: i soggetti, così come indicati nel punto 3.3 del presente MODELLO, nei riguardi dei quali trova applicazione il MODELLO.

M) ORGANISMO o ODV: Organismo di Vigilanza previsto nel capitolo 5 del presente MODELLO;

---

[1] E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

[2] Art. 5.1, lett. a) del DECRETO.

[3] Art. 5.1, lett. b) del DECRETO.

[4] Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.

N) COLLABORATORI*:* soggetti che intrattengono con la SOCIETÀ rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione; i rapporti di agenzia; di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale.

O) LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un DATORE DI LAVORO, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione.[5]

P) DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il LAVORATORE o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il LAVORATORE presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.[6]

Q) LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA: Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 definite da Confindustria in data 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate al marzo 2014.

[5] Secondo la definizione riportata all'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

[6] Secondo la definizione riportata all'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

PARTE GENERALE

PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D. LGS. 231/2001

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il DECRETO), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata dettata la disciplina della «*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*».

Il DECRETO si inserisce in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi.[7]

[1] Si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995; della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, tutte ratificate dalla L. 300/2000.

Esso disciplina il sorgere di una responsabilità diretta – di natura amministrativa - dell'ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e prevede l'applicabilità nei confronti dell'ente medesimo di sanzioni amministrative.

I destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica.[8]

Secondo la disciplina introdotta dal DECRETO, infatti, le società sono chiamate a rispondere della commissione delle fattispecie di reato *tassativamente* previste dal DECRETO e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del DECRETO*,* da parte di esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali"), e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del DECRETO), i quali abbiano agito nell'interesse o a vantaggio delle società stesse.[9]

La SOCIETA', sulla base della propria organizzazione aziendale ha individuato i propri "apicali".

La responsabilità amministrativa delle società si aggiunge a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autrice dell'illecito e non la sostituisce; la stessa sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure se il reato medesimo si è estinto nei confronti del reo per causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative che sono applicabili, in via diretta ed autonoma, per effetto del DECRETO sono di natura sia pecuniaria che interdittiva.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge in relazione a reati ascritti a soggetti ad esso funzionalmente legati ai sensi dell'art. 5 del DECRETO. Detta responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi, tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.[10]

---

[8] Art. 1.2 del DECRETO.

[9] Art. 5, comma 1, del DECRETO: "Responsabilità dell'ente – *L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*".

[10] Art. 5, comma 2, del DECRETO: "Responsabilità dell'ente – *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito*

1.2 Fattispecie di REATI PRESUPPOSTO individuate dal DECRETO e successive integrazioni e modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente «*non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge*», che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto stesso.[11]
L'ente non può nemmeno essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione, nel suo interesse e a suo vantaggio da soggetti qualificati *ex* art. 5 del DECRETO, di *reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti* dal DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina.

Le fattispecie di REATI PRESUPPOSTO sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24 DECRETO – c.d. Reati nei confronti della Pubblica amministrazione (unitamente a quelli di cui all'art. 25 DECRETO):

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o dalle Comunità europee (art. 316-ter cod. pen.)
- Truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640 cod. pen.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)
- Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis DECRETO):

- Falsità in un documento informatico (art. 491-bis cod. pen.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

[11] Art. 2 del DECRETO.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter cod. pen.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. pen.)
- Danneggiamento di sistemi informatici i telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter DECRETO):

- Associazione per delinquere dirette a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi (art. 416, sesto comma, cod. pen.)
- Associazione per delinquere con esclusione di quelle di cui al punto precedente (art. 416 cod. pen.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art.416-ter cod. pen.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, secondo comma, lettera a), numero 5 cod. pen.)

4. Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità (art.25 DECRETO) – reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (unitamente a quelli di cui all'art. 24 D. Lgs. 231):

- Concussione (art. 317 cod. pen.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis cod. pen.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quarter cod. pen.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)
- Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

5. Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis DECRETO):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.)
- Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.)
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art.460 cod. Pen.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)

6. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 DECRETO):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517-quater cod. pen.)

7. Reati societari (art. 25-ter DECRETO):

- False comunicazioni sociali (art. 2621, 2621-bis e 2622 cod. civ.)
- Impedito controllo (art. 2625 cod civ.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod civ.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)
- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

8. Delitti di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater DECRETO):

- Associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis cod. pen.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater cod. pen.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies cod. pen.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis cod. pen.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti ai capi precedenti (art. 302 cod. pen.)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 DECRETO):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis cod. pen.)

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinques DECRETO):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)
- Prostituzione minorile (art. 601 cod. pen.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)
- Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

11. Abusi di mercato (art. 25-sexies DECRETO):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – di seguito TUF)
- Manipolazioni del mercato (art. 185 TUF)

12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies DECRETO):

- Omicidio colposo (art. 589 cod. pen)
- Lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.25-octies DECRETO):

- Ricettazione (art. 648 cod. pen.)
- Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod. pen.)

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies DECRETO):

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, primo comma lettera a-bis) Legge 22 aprile 1941, n. 633- di seguito L. 633).
- Reati di cui al punto precedente commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma L. 633)
- Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, per trarne profitto; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art.171-bis, primo comma, L. 633)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su11 altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costruttore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, secondo comma L. 633)
- I seguenti reati (art. 171-ter, primo comma, L. 633) commessi per uso non personale ed a fini di lucro:
    a) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
    b) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
    c) introduzione nel territorio della Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere a) e b), senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione;
    d) detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o da altro supporto per il quale è

prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni di accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;

f) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbricazione, importazione distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicazione per la vendita o il noleggio, per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente ad iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi di questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale);

g) abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti inserite dai titolari di diritto d'autore o di diritti connessi (art. 102- quinques, L. 633), ovvero distribuzione, importazione ai fini della distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

- I seguenti reati (art. 171-ter, secondo comma, L. 633):

h) riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) immissione, a fini di lucro, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un opera o parte di un opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore;

i) realizzazione delle condotte previste al punto precedente (art.171-ter, primo comma, L. 633) da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione,

distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

j) promozione od organizzazione delle attività illecite di cui al precedente punto (art. 171-ter, primo comma, L. 633)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte dei produttori o importatori di tali supporti nonché falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies L. 633)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale (Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione del servizio (art. 171-octies L. 633)

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies- DECRETO)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.)

16. Reati Ambientali (art 25-undecies DECRETO)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cod. pen.)
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)
- Scarico non autorizzato o con l'autorizzazione sospesa o revocata di acque reflue industriali (cioè acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali od industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento) contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

- Scarico delle acque reflue industriali pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)
- Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)
- Gestione/Traffico abusivo di ingenti quantitativi di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate al fine di acquisire un ingiusto profitto (art. 260, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)
- Gestione/Traffico abusivo di ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate al fine di acquisire un ingiusto profitto (art. 260, comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Predisposizione nell'ambito del SISTRI (sistema dei controlli della tracciabilità dei rifiuti) di certificati d'analisi falsi o contenenti false indicazioni; trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della Scheda SISTRI - Area Movimentazione o utilizzo di un certificato di analisi contenente false indicazioni; copia cartacea della Scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- Copia cartacea della Scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi (art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- Superamento dei limiti di emissioni in atmosfera che danno luogo anche al superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- Violazione delle disposizioni sull'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549);

- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8 comma 1, D. Lgs 6 novembre 2007, n. 202);
- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti con danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o parti di queste (art. 8 comma 2, D. Lgs 6 novembre 2007, n. 202);
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9 comma 1, D. Lgs 6 novembre 2007, n. 202);
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti con danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o parti di queste (art. 9 comma 2, D. Lgs 6 novembre 2007, n. 202);
- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali o vegetali in via d'estinzione o commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite (art. 1, commi 1, art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze notifiche di importazione per l'importazione di animali (art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992, n. 150).

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs 231)

- utilizzo ed impiego di personale straniero senza regolare permesso di soggiorno (art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998)

18. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146 – di seguito L. 146)

Per reato transazionale (art. 3 L. 146) si intende un reato, commesso da un gruppo criminale organizzato: commesso in uno o più Stati; ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro stato; ovvero viene commesso in uno stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno stato commesso in uno stato ma con effetti sostanziali in un altro stato.

Sono reati transnazionali (sempre che assumano i caratteri della trasnazionalità di cui sopra): Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1975); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.); Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.); delitti in materia di armi (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 del cod. proc. pen.)

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal DECRETO costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il DECRETO prevede criteri di imputazione di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.
Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione è costituito dall'essere il reato – o l'illecito amministrativo - commesso ***«nell'interesse o a vantaggio dell'ente».***

L'interesse o il vantaggio dell'ente vengono considerati alla base della responsabilità di quest'ultimo anche nel caso in cui coesistano interessi o vantaggi dell'autore del reato o di terzi, con il solo limite, come citato in precedenza, dell'ipotesi in cui l'interesse alla commissione del reato sia esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Non essendo stato riconosciuto alcun effetto esimente al "vantaggio" esclusivo dell'autore del reato o di terzi, ma solo – come detto – all'interesse esclusivo di questi soggetti, si deve ritenere esistente la responsabilità dell'ente anche qualora questi non consegua alcun vantaggio ovvero quando vi sia un vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi, purché l'ente abbia un interesse, eventualmente concorrente con quello di terzi, alla commissione del reato.
Al di là delle suddette precisazioni, la responsabilità prevista dal DECRETO sorge dunque non solo quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio per l'ente stesso, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito abbia trovato ragione nell'interesse dell'ente.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la relazione governativa che accompagna il DECRETO attribuisce al primo una valenza marcatamente soggettiva, suscettibile di una valutazione *ex ante* – c.d. finalizzazione all'utilità – e al secondo una valenza marcatamente oggettiva - riferita

quindi ai risultati effettivi della condotta del soggetto agente che, pur non avendo avuto direttamente di mira un interesse dell'ente, ha realizzato, comunque, con la sua condotta un vantaggio in suo favore – suscettibile di una verifica *ex post*.

I caratteri essenziali dell'interesse sono stati individuati nella:

- oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche dell'agente e nel correlativo suo necessario radicamento in elementi esterni suscettibili di verifica da parte di qualsiasi osservatore;
- concretezza, intesa come inscrizione dell'interesse in rapporti non meramente ipotetici e astratti, ma sussistenti realmente;
- attualità, nel senso che l'interesse deve essere obiettivamente sussistente e riconoscibile nel momento in cui è stato riconosciuto il fatto e non deve essere futuro e incerto, mancando altrimenti la lesione del bene necessaria per qualsiasi illecito che non sia configurato come mero pericolo.

Sotto il profilo dei contenuti, il vantaggio riconducibile all'ente – che deve essere mantenuto distinto dal profitto – può essere:

- diretto, ovvero riconducibile in via esclusiva e diretta all'ente;
- indiretto, cioè mediato da risultati fatti acquisire a terzi, suscettibili però di ricadute positive per l'ente.

L'interesse e/o il vantaggio nei reati colposi: la normativa di cui al DECRETO è di regola basata su reati-presupposto di natura dolosa. L'introduzione dei reati colposi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – operata dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 (art. 25 septies poi abrogato e sostituito dall'art. 300 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81) – ha tuttavia riproposto la questione inerente la matrice soggettiva dei criteri di imputazione. Da questo punto di vista, se da un lato si afferma che nei reati colposi gli elementi "interesse" e "vantaggio" devono essere riferiti non già agli eventi illeciti non voluti, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua attività, dall'altro lato si sostiene che il reato colposo, da un punto di vista strutturale, mal si concilia con il concetto di interesse. Ne deriva dunque che in tale contesto risulterà tutt'al più possibile ipotizzare come l'omissione di comportamenti doverosi imposti da norme di natura cautelare – intese a prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro – potrebbe tradursi in un contenimento dei costi aziendali, suscettibile di essere qualificato *ex post* alla stregua di un "vantaggio" (si pensi, per esempio, alla non fornitura di mezzi di protezione o alla mancata revisione di qualsiasi tipo di attrezzatura dettata da esigenze di risparmio).

Il secondo criterio di imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito. L'illecito deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie:

- «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente (SOGGETTI APICALI);
- «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA, che, si ricorda, non coincidono necessariamente con il personale dipendente).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- *SOGGETTI APICALI quali*, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, *anche di fatto*, la gestione e il controllo dell'ente[12];
- *SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA*, tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei SOGGETTI APICALI.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al *concorso di persone nel reato*: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

1.4 I REATI PRESUPPOSTO commessi da *soggetti apicali*

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il DECRETO stabilisce una *presunzione relativa* di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che[13]:

[12] Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o i legali rappresentanti della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

[13] Art. 6 del DECRETO.

a. «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;
b. «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*»;
c. «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*»;
d. «*non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*».

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte *e congiuntamente affinché* la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"[14].

1.5 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione «*subordinata*»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che «*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe[17].

[14] *La Relazione illustrativa al DECRETO si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "*colpa organizzativa*" dell'ente sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."* [17] Art. 7, comma 1, del DECRETO.

In questa ipotesi spetterà alla pubblica accusa dimostrare, ai fini della declaratoria della responsabilità dell'ente, che la commissione del reato – attuato nell'interesse o a vantaggio dell'ente – è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*» e l'ORGANISMO ha diligentemente svolto le sue funzioni, così si presume esclusa la responsabilità dell'ente.

Si precisa inoltre che l'ente potrà essere dichiarato responsabile anche qualora la persona fisica che ha commesso il reato risulti non imputabile o non individuata; in tal caso il processo avrà luogo esclusivamente a carico della persona giuridica, non essendo possibile accertare la responsabilità penale dell'autore del reato (art. 8 del DECRETO).

Pertanto l'ente risponderà non tanto per la commissione del reato in sé da parte di soggetti cosiddetti sottoposti ma per averne acconsentito indirettamente la commissione, resa possibile da una serie di carenze o di negligenze "a monte" (mancata adozione di misure idonee a scongiurare o limitare il rischio di commissione dei reati da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente).

Il DECRETO attribuisce quindi, per quanto riguarda la responsabilità degli enti, un valore discriminante ai modelli di organizzazione e gestione, in relazione alla loro idoneità a prevenire i reati di cui al DECRETO stesso e, al contempo, alla loro efficace attuazione da parte dell'organismo dirigente.

1.6 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il DECRETO non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «*soggetti apicali*», il modello deve:

1. «*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*» (c.d. mappatura dei rischi)*;*
2. «*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire*», nonché «*obblighi di informazione*» nei confronti dell'ORGANISMO*;*

3. *«individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»*;
4. «*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»;*
5. *«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai «SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA» (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere, «*in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio*».

In merito all'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, devono essere previsti[15]:

- «*una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*»;
- «*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*».

1.7 I REATI PRESUPPOSTO commessi all'estero e nei gruppi societari

Secondo l'art. 4 del DECRETO, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso DECRETO - commessi all'estero[16].

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

a) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DECRETO;
b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del DECRETO, solo in relazione a reati per i quali sia prevista una sua specifica responsabilità;

[15] Art. 7, comma 4, del DECRETO.

[16] L'art. 4 del DECRETO.

d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nonostante il DECRETO non chiarisca come si configuri la responsabilità dell'impresa nell'ambito dei gruppi, una pronuncia di merito da parte della Corte di Cassazione[17] ha esteso la responsabilità alla società controllante o a più imprese del gruppo, mediante il richiamo all'interesse di gruppo o alla figura dell'amministratore di fatto. La Corte di Cassazione ha affrontato questo tema ed ha affermato due principi significativi. Innanzitutto che la società controllante e le altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della disciplina 231, ma è necessario che vi sia un concorso tra il soggetto che commette il reato e il soggetto che agisce per conto di esse. Ciò implica che la responsabilità di una società del gruppo per il reato commesso dal suo apicale o sottoposto non comporta necessariamente l'estensione della responsabilità ad altra società del medesimo gruppo, salvo il caso in cui gli apicali o i sottoposti di quest'ultima abbiano concorso nel reato. In secondo luogo, i presupposti dell'interesse e del vantaggio devono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità dalla commissione del reato, ancorché non necessariamente patrimoniale. Per la dichiarazione di responsabilità ai sensi del DECRETO è quindi necessaria la sussistenza in concreto e congiuntamente di un criterio d'imputazione soggettivo e dell'interesse o vantaggio per l'impresa chiamata a rispondere. Viene esclusa, invece, un'estensione della responsabilità sulla sola base dell'appartenenza al gruppo.

Al momento, la questione – trattata brevemente solo per completezza del presente elaborato – non riguarda la posizione della C.M. Srl, che non costituisce un gruppo societario.

1.8 Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso di tentativo di commissione di uno dei reati previsti dal DECRETO come fonte di responsabilità. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del DECRETO, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del DECRETO). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

[17] Corte di Cassazione, V Sez. Pen. sentenza n. 24583 del 20 giugno 2011.

1.9 Apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio del DECRETO è incentrato su sanzioni pecuniarie e su sanzioni interdittive[18].

1.9.1 Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Ogni illecito prevede un minimo e un massimo di quote, la cui commisurazione nel caso concreto è demandata al giudice, il quale stabilirà:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso «*nel suo interesse o a suo vantaggio*».

Se è affermata la responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria: a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; o ancora se è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

[18] Artt. 9-23 del DECRETO.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del DECRETO (Abusi di Mercato), se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. Allo stesso modo, in caso di reato di cui all'art. 2638 primo e secondo comma c.c. (art.25-ter del DECRETO), la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

1.9.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Dette sanzioni possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono avere ad oggetto solo *«la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente»*[19].

Le sanzioni interdittive previste dal DECRETO sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.[20]

[19] Art. 14, comma 1, del DECRETO.

[20] Art. 13, comma 1, lettere a) e b) del DECRETO. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 del DECRETO, ai sensi del quale "*Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.*"

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente[21].

Le sanzioni interdittive sono normalmente *temporanee* ma possono eccezionalmente essere applicate *con effetti definitivi*. In particolare, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del DECRETO.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via *cautelare*, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

1.9.3 Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il DECRETO prevede altre due sanzioni:

- la confisca (e sequestro preventivo quale misura cautelare reale), che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del *prezzo* o del *profitto* del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato,

[21] Art. 14, comma 1 e comma 3, del DECRETO.

nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);

- la pubblicazione della sentenza di condanna in caso di applicazione di sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.10 Vicende modificative dell'ente

Il DECRETO disciplina la responsabilità dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda[22].

In termini generali è stabilito che risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune[23], laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale, soci o associati, rispetto ai quali è esclusa una responsabilità patrimoniale diretta.

In relazione alle vicende modificative, il legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi[24].

In caso di *trasformazione*, il DECRETO sancisce che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, etc.) sono, quindi, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi *anteriormente* alla trasformazione.

[22] Artt. 28-33 del DECRETO.

[23] Art. 27, comma 1, del DECRETO.

[24] La Relazione illustrativa al DECRETO afferma: "*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività ne l cui ambito è stato commesso il reato*".

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione[25]. L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione.[29]

Gli enti collettivi beneficiari della scissione (sia essa totale che parziale), ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non opera per gli enti beneficiari, ai quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni nel caso in cui la fusione o la scissione intervenute prima della conclusione del giudizio, il DECRETO chiarisce che il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria[26] facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

[25] Art. 29 del DECRETO. [29] Art. 30 del DECRETO.

[26] Secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del DECRETO.

Un'ulteriore puntualizzazione del DECRETO, comune alla fattispecie di fusione e a quella di scissione, attiene all'istituto della reiterazione degli illeciti[27], ricorrente allorché l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Nel caso in cui ricorrano le suddette vicende modificative, il giudice può tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi[28].

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria[29]. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro ulteriormente limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza. Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.11 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale, nel quale trovano applicazione le disposizioni generali dettate dal codice di

[27] Disciplinato, in via generale, dall'art. 20 del DECRETO. L'istituto della reiterazione degli illeciti viene precipuamente in rilievo quale condizione alternativa dell'applicabilità delle sanzioni di tipo interdittivo di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del DECRETO.

[28] Art. 32 del DECRETO. La Relazione illustrativa al DECRETO chiarisce che "*la reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato*".

[29] Art. 33 del DECRETO. In ordine a questi due vicende modificative dell'ente la Relazione illustrativa al DECRETO chiarisce: "*Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identi tà (e la responsabilità) del cedente o del conferente*". [34] Art. 36 del DECRETO. [35] Art. 38 del DECRETO.

procedura penale in ordine alla competenza ed alla composizione del giudice, determinate in relazione al reato dal quale lo stesso dipende[34].

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente deve essere riunito al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autrice del reato presupposto della responsabilità dell'ente, salvi i casi, espressamente disciplinati, in cui è consentito procedere separatamente[30]. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.[31]

1.12 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al DECRETO è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio *ex ante* in base al quale il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

1.13 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti – Linee Guida di Confindustria

Il DECRETO prevede che «*i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati ... sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al*

[30] Art. 38, comma 2, del DECRETO.

[31] Art. 39, commi 1 e 4, del DECRETO.

Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati»[32].

Confindustria, il 7 marzo 2002, ha approvato le *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001*, da ultimo aggiornate al marzo 2014 con approvazione del 20 settembre 2014, fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria, costante riferimento nell'elaborazione del presente MODELLO, suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui, i principali sono, un CODICE ETICO con riferimento ai reati *ex* d.lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'ORGANISMO, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE. ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1 C.M. S.r.l.

La C.M. S.r.l., con sede legale in Moncalieri, via Alba 38, è una società di diritto italiano che in base alle proprie previsioni statutarie ha ad oggetto:

[32] Art. 6, comma 3, del DECRETO.

- costruzioni, riparazioni e manutenzioni meccaniche in genere;
- commercio al dettaglio e all'ingrosso, l'importazione ed esportazione di attrezzature, articoli tecnici e macchine per l'industria e l'artigianato;
- il compimento di operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie;
- l'assunzione di partecipazioni in altre imprese.

2.2 Modello di governance della SOCIETÀ

La SOCIETÀ è amministrata da un Amministratore Unico, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e disposizione, compresi quelli di nominare direttori, institori o procuratori. Allo stesso spetta la rappresentanza della Società. E' presente un procuratore speciale, al quale sono state attribuite le seguenti funzioni :

- stipulare, eseguire e concludere o risolvere qualsiasi contratto e compravendita ;
- concorrere alle gare, appalti pubblici e licitiazioni private ;
- costituire raggruppamenti temporanei di imprese ;
- fare qualsiasi operazione bancaria ;
- liquidare i crediti ;
- transigere ogni vertenza ;
- stare in giudizio in qualunque sede di giurisdizione ;
- assumere e licenziare dipendenti ;
- nominare e revocare procuratori ;

quale RESPONSABILE TECNICO della Società è, inoltre, munito dei seguenti poteri :

- coordinamento e controllo dei gruppi di lavoro nei reparti di produzione ;
- controllo dei tempi e interventi di tipo tecnico ;
- quantificazione del fabbisogno di materiali ;
- svolgimento di attività di assistenza tecnica presso la clientela ;
- supervisione tecnica in tutte la fasi di lavorazione.

2.2.1 Segregazione delle funzioni

L'organizzazione della SOCIETA' si fonda sul principio della chiara individuazione e segregazione di responsabilità e funzioni. Il rispetto di tale principio è garantito dalla presenza del responsabile tecnico.

Al momento, il responsabile del settore amministrazione e finanza è invece lo stesso Amministratore Unico.

Il responsabile del dipartimento di amministrazione e finanza garantisce che in ogni decisione aziendale tutti gli aspetti economico/finanziari, legali e fiscali più importanti siano sempre tenuti in dovuto conto.

Altro aspetto importante è il principio della doppia firma che la SOCIETA' sta gradualmente implementando per garantire sempre l'esistenza di un doppio controllo sulla regolarità di ciascuna attività. Esso inoltre, determina una responsabilità "solidale" tra le persone autorizzate a firmare, di cui una deve appartenere all'area amministrazione e finanza.

Tale principio deve essere integrato dall'individuazione di un Responsabile interno del procedimento connesso ad ogni singola operazione (Responsabile), che, se non diversamente indicato, corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata, rispetto alla quale assume l'iniziativa. Il Responsabile deve, tra gli altri:

1. garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche e delle procedure aziendali applicabili al procedimento/operazione di cui è responsabile;
2. chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le direzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano o si sono occupati di alcuni aspetti dell'operazione;
3. informare tempestivamente l'ODV di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio della propria attività, nonché di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto nell'ambito dei rapporti tra le direzioni/dipartimenti aziendali coinvolti nell'operazione e qualsivoglia soggetto terzo (es. Pubblica Amministrazione, fornitori, clienti ecc.);
4. interpellare l'ODV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle procedure di prevenzione o al fine di ottenere chiarimenti in merito alla realizzazione degli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal presente MODELLO;
5. identificare gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalle direzioni/dipartimenti aziendali coinvolti nell'operazione con la Pubblica Amministrazione o con qualsiasi soggetto terzo che abbia rapporti con la SOCIETÀ (es. fornitori, clienti, consulenti ecc.) siano sempre debitamente autorizzati, documentati, verificabili, correttamente archiviati e conservati;
6. verificare la completezza, il contenuto e l'autenticità di dati e di informazioni riguardanti la SOCIETÀ destinati, nell'ambito dell'operazione considerata, ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione (es. per ottenere il rilascio di autorizzazioni o concessioni, certificazioni), avendo cura della riservatezza e sicurezza nella loro trasmissione.

2.3 Assetto organizzativo della SOCIETÀ

La struttura organizzativa della SOCIETÀ si articola attualmente nelle seguenti aree:

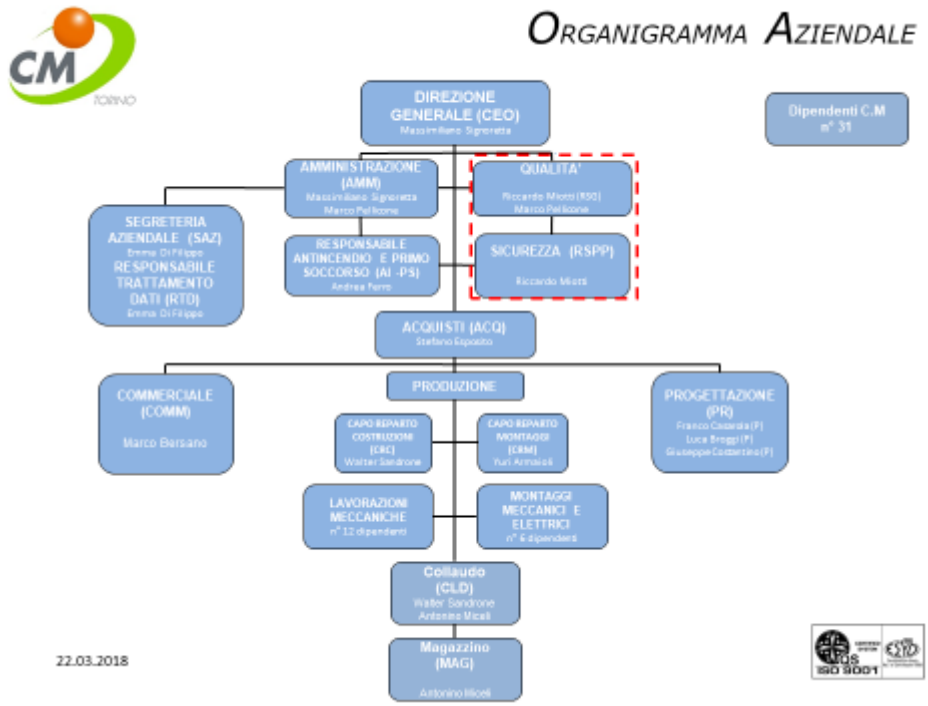

C.M. S.r.l.
Via Alba 38 10024 Moncalieri (TO) ITALY Tel. +390116406272 Fax. +390116402467
Part. IVA 03151860016
E mail info@cm-torino.com Web . www.cm-torino.com

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'

PARTE GENERALE

3.1 Obiettivi perseguiti

La SOCIETÀ, in considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e creditori e del lavoro dei propri dipendenti, nonché coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di governance, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare il MODELLO previsto dal DECRETO.

L'adozione da parte della SOCIETÀ di un proprio MODELLO ha comportato, dunque, un'attività d'adeguamento dell'organizzazione esistente al fine di renderla coerente con i principi di controllo introdotti dal DECRETO e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati da esso richiamati.

Il presente MODELLO è stato adottato dall'Amministratore Unico della SOCIETÀ ed è stato elaborato in base alle Linee Guida di Confindustria.

Il **CODICE ETICO**, adottato unitamente al presento Modello, rappresenta la massima espressione dei principi guida della SOCIETÀ. In tale veste il CODICE ETICO costituisce principio ispiratore e fondamento di tutto quanto previsto e disposto nel presente MODELLO.

Il CODICE ETICO è allegato al MODELLO.

Con l'adozione del MODELLO, la SOCIETÀ intende adempiere alle previsioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del DECRETO e rendere più efficace il sistema dei controlli e di *Corporate Governance* in essere, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal DECRETO.

In particolare, il MODELLO si pone i seguenti obiettivi:

a) conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la

SOCIETÀ (attività a rischio);

b) conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio;
c) adeguata, effettiva informazione dei DESTINATARI in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio;
d) consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla SOCIETÀ per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della SOCIETÀ;
e) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della SOCIETÀ di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente MODELLO;
f) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la SOCIETÀ – esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti - si pone;
g) efficiente ed equilibrata organizzazione della SOCIETÀ, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, motivazione ed evidenza documentale, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione, individuando ed eliminando tempestivamente, o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati.

Per questi fini, la SOCIETÀ adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

a) assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel CODICE ETICO della SOCIETÀ, i principi e le previsioni del MODELLO, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia;
b) favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del MODELLO da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della SOCIETÀ o con essa (i DESTINATARI), sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che

forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;

c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella SOCIETÀ e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla SOCIETÀ. Il sistema delle procure e delle deleghe deve essere, a questo fine, indicato in un documento approvato dall'Amministratore Unico, e costantemente aggiornato, con la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari; i limiti di autonomia sono stabiliti da apposite procedure;

d) confermare che la SOCIETÀ riprova e sanziona comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole interne della SOCIETÀ;

e) prevedere che la determinazione degli obiettivi della SOCIETÀ o fissati per i DESTINATARI, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;

f) rappresentare e descrivere le attività svolte dalla SOCIETÀ, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, i rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, le società del GRUPPO o con altri enti, in documenti veritieri e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;

g) attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del CODICE ETICO e del MODELLO da parte di tutti coloro che operano nella SOCIETÀ o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio;

h) consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a Internet esclusivamente in conformità ai regolamenti interni adottati in materia.

3.2 Approccio metodologico per la costituzione del MODELLO

Ai fini della predisposizione del MODELLO si è proceduto, sulla base delle Linee Guida di Confindustria:

a) ad identificare le attività così dette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, poteri di firma, procedure ecc.) ed una serie di interviste con i soggetti preposti alle varie partizioni aziendali ovvero con i responsabili delle diverse funzioni, tenuto altresì conto della pregressa storia aziendale. L'analisi ha avuto ad oggetto l'identificazione e la valutazione in concreto delle attività aziendali, al fine di individuare le attività ed operazioni a rischio nel cui ambito potrebbero astrattamente

realizzarsi i REATI PRESUPPOSTO. Nel contempo si è proceduto a valutare i sistemi di controllo (procedure, *rules* ecc.) già in essere e ad individuare eventuali aree di miglioramento;

b) ad implementare conseguentemente le azioni di miglioramento del sistema di controllo sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché sulla base di "**procedure di controllo generali**", indicate successivamente, e valevoli per tutte le fattispecie di REATO PRESUPPOSTO, e di "**procedure di controllo specifiche**" per ogni specifica "attività ed operazione a rischio" rilevata;

c) a definire le procedure aziendali da seguire a seguito della "Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio" allo scopo di ridurre il "rischio" di commissione dei REATI PRESUPPOSTO a livello di "rischio accettabile" secondo la definizione datane dalle Linee Guida di Confindustria in forza della quale il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Le attività fondamentali per la realizzazione del MODELLO sono state pertanto:

- la mappatura delle attività sensibili della SOCIETÀ, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal DECRETO, l'analisi dei rischi di commissione dei REATI PRESUPPOSTO nell'ambito di tali attività e la *gap analysis*;
- la predisposizione e/o implementazione di protocolli/procedure che individuano adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal DECRETO;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'istituzione dell'ODV con attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del MODELLO, con conseguente aggiornamento periodico;
- l'adozione di un idoneo sistema sanzionatorio disciplinare.

3.2.1 La struttura del MODELLO: Parte generale e Parte Speciale

Il MODELLO si compone di una Parte Generale e di Parti Speciali.

Nella presente Parte Generale sono descritti i contenuti e gli impatti del DECRETO, le caratteristiche generali del MODELLO, le categorie di REATO PRESUPPOSTO che possono comportare la responsabilità della SOCIETÀ, le caratteristiche, i poteri e le funzioni dell'ODV, il sistema disciplinare e i principi informatori della formazione del personale.

Le Parti Speciali descrivono nel dettaglio, con riferimento alle specifiche tipologie di reato al cui rischio la SOCIETÀ ha ritenuto di essere esposta, la mappa delle aree sensibili, i principi generali di comportamento che devono informare l'attività dei DESTINATARI che operano nell'ambito delle

suddette aree sensibili e i principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione che tutti i DESTINATARI sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MODELLO e della prevenzione della commissione dei REATI PRESUPPOSTO.

3.3 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel MODELLO si applicano ai seguenti soggetti:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della SOCIETÀ;
- ai lavoratori subordinati della SOCIETÀ, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla SOCIETÀ, opera su mandato della medesima;
- a chi intrattiene con la SOCIETÀ rapporti rientranti nelle tipologie di cui al punto 5 del capitolo 7 (fornitori, consulenti e collaboratori esterni).

I DESTINATARI sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MODELLO, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla SOCIETÀ.

La SOCIETÀ riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del MODELLO e del CODICE ETICO, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della SOCIETÀ ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

3.4 Piano di formazione e comunicazione

La SOCIETÀ, al fine di dare efficace attuazione al MODELLO, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della SOCIETÀ è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del MODELLO non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della SOCIETÀ in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del MODELLO sono garantite dai responsabili delle singole direzioni e funzioni, i quali individuano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, *staff meeting*, ecc.).

Ogni DESTINATARIO è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del MODELLO;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del MODELLO, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la SOCIETÀ intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del MODELLO da parte dei DESTINATARI, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Deve essere garantita ai DESTINATARI la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il MODELLO direttamente sul sito internet aziendale in un'area dedicata, nonché tramite l'affissione nelle bacheche aziendali. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete *internet*, tale documentazione dovrà loro essere messa a disposizione anche con mezzi alternativi.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i DESTINATARI circa le eventuali modifiche apportate al MODELLO, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del MODELLO e del CODICE ETICO dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la SOCIETÀ rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la medesima senza vincoli di dipendenza.

CAPITOLO 4

ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

4.1 Competenza dell'Organo Amministrativo

L'Amministratore Unico, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del MODELLO:

a) l'Amministratore Unico modifica tempestivamente il MODELLO qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
b) l'Amministratore Unico aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il MODELLO, anche su proposta dell'ODV, qualora intervengano apprezzabili mutamenti o modifiche:
   i. nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività della SOCIETÀ;
   ii. nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della SOCIETÀ;
   iii. nell'attività della SOCIETÀ o dei suoi beni o servizi offerti alla clientela;

c) le funzioni aziendali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MODELLO, secondo quanto previsto alle lettere a) e b).

4.2 Parere preventivo dell'ODV

Le proposte di modifica al MODELLO - di cui al punto 4.1. lettere a) e b) - sono preventivamente comunicate all'ODV, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora l'Amministratore Unico ritenga di discostarsi dal parere dell'ODV, deve fornire adeguata motivazione.

4.3 Comunicazioni dell'ODV

L'ORGANISMO deve prontamente segnalare, in forma scritta, all'Amministratore Unico i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del MODELLO.

4.4 Adozione nuove procedure

Le nuove procedure e le modifiche di quelle esistenti (siano esse procedure della SOCIETA' o di GRUPPO) devono essere comunicate all'ODV.

CAPITOLO 5

L'ORGANISMO – ODV

5.1 L'ODV e obblighi informativi

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del MODELLO, sull'osservanza del medesimo da parte dei DESTINATARI, nonché di proporne l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato all'ODV, istituito dalla SOCIETÀ al suo interno.

Il DECRETO[33] non dà indicazioni circa la composizione dell'ODV.

Le LINEE GUIDA di Confindustria hanno fornito ulteriori specificazioni e suggerimenti su caratteri e composizione dell'ODV. Da un lato, si è posto l'accento sull'importanza del carattere di continuità dell'azione dell'ODV, che deve poter dedicare le risorse necessarie all'assolvimento dei rilevanti compiti che gli sono propri. Dall'altro, le LINEE GUIDA ipotizzano una serie di soluzioni alternative ai fini della composizione dell'ODV, fra le quali anche l'inserimento *tout court* di organismi già esistenti all'interno della SOCIETÀ, quali l'organo dirigente o l'organo di controllo.

La SOCIETÀ ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'autonomia, la continuità e l'effettività dei controlli cui l'ODV è preposto.

La SOCIETÀ ha identificato il proprio ODV in un organismo monocratico nella persona dell'Avv. Cristian Scaramozzino.

[33] Art. 6, comma 1, lett. b) del DECRETO.

Conformemente a quanto disposto dal DECRETO, l'ORGANISMO è autonomo, costituito da un soggetto professionalmente idoneo ai compiti da svolgere, indipendente nello svolgimento delle sue funzioni.

5.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'ODV

L'Amministratore Unico nomina l'ODV. La nomina quale componente dell'ODV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'ODV, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa[34].

L'ODV riferisce direttamente all' Amministratore Unico, ove non diversamente previsto.

L'ODV rimane in carica fino ad eventuale revoca.

In particolare, in seguito all'approvazione del MODELLO o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'ODV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

- Relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con l'Amministratore Unico, membri dell'organo di controllo della SOCIETÀ e revisori incaricati dalla società di revisione;

[34] L'ODV deve soddisfare i seguenti requisiti:

• autonomia ed indipendenza: come anche precisato dalle LINEE GUIDA, la posizione dell'ODV deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della SOCIETA' (ivi compreso l'organo dirigente). L'ODV deve, pertanto, essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "è indispensabile che all' ODV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello". Si precisa che per "compiti operativi" ai fini del presente MODELLO e dell'attività della SOCIETÀ, si intende qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della SOCIETÀ stessa;

• professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'ODV per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, l'ODV nel suo complesso dovrà avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, di consulenza sul sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle LINEE GUIDA. E', infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure

e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati;

• continuità di azione: da parte dell'ODV per garantire l'efficace e costante attuazione del MODELLO organizzativo.

41 Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del DECRETO.

- Conflitti di interesse, anche potenziali, con la SOCIETÀ, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'ODV;
- Titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla SOCIETÀ;
- Funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'ODV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso ODV – di imprese sottoposte a fallimento o altre procedure concorsuali;
- Rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'ODV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso ODV;
- Sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. di patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal DECRETO od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- Condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Ciascun componente dell'ODV è revocato in conseguenza della perdita dei requisiti sopra riportati o per giusta causa mediante un'apposita delibera del Amministratore Unico.

L'ODV si riunisce periodicamente e almeno una volta ogni tre mesi.

L'ODV ha la facoltà di invitare soggetti esterni alle riunioni al fine di discutere specifici argomenti.

L'ODV potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della SOCIETÀ ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'ODV di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'ODV.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con l'Amministratore Unico, soggetti apicali in genere, membri dell'organo di controllo della SOCIETÀ e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);

- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal MODELLO.

5.3 Funzioni e poteri dell'ODV

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della SOCIETÀ. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'ODV è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MODELLO e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della SOCIETÀ.

L'ODV dispone di autonomi poteri di *iniziativa, intervento* e *controllo,* che si estendono a tutti i settori e funzioni della SOCIETÀ, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel MODELLO e dalle norme di attuazione del medesimo.

Al fine di svolgere, con assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'ODV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Amministratore Unico, su proposta dell'ODV stesso.
L'ODV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'ODV deve informare l'Amministratore Unico nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, all'ODV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

a) svolgere periodica attività di vigilanza, con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Regolamento dell'ODV, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del MODELLO. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza l'ODV può avvalersi del personale della SOCIETÀ, qualora necessario per la natura degli accertamenti, concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della funzione, sempre che non vi ostino ragioni di urgenza;
b) curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del MODELLO, formulando, ove necessario, all'Amministratore Unico le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi secondo quanto previsto dal presente MODELLO;
c) verificare il rispetto delle procedure previste dal MODELLO e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto al successivo paragrafo 5.4;

d) segnalare tempestivamente all'Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del MODELLO;
e) rivolgersi, dopo avere informato l'Amministratore Unico, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche; la comunicazione può essere omessa, sotto la responsabilità dell'ODV, in ragione della particolare delicatezza delle indagini e del loro oggetto;
f) curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Amministratore, nonché verso l'organo di controllo;
g) disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
h) prevedere specifici controlli a sorpresa e di carattere continuativo nei confronti delle attività aziendali sensibili;
i) vigilare sugli interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del DECRETO, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
j) fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel MODELLO;
k) accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della SOCIETÀ – senza necessità di alcun consenso preventivo e senza preavviso – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal DECRETO, da tutto il personale dipendente e dirigente;
l) richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli Amministratori, all'organo di controllo, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti, agli agenti e ai rappresentanti esterni alla SOCIETÀ ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del MODELLO. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'ODV deve essere inserito nei singoli contratti.

L'Amministratore Unico, per il tramite del responsabile amministrazione e finanza, cura l'adeguata comunicazione alle funzioni aziendali dei compiti dell'ODV e dei suoi poteri.

I componenti dell'ODV nonché i soggetti dei quali l'ODV, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

All'ODV non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'ODV.

L'ODV svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella SOCIETÀ.

L'ODV potrà avvalersi delle funzioni presenti in SOCIETÀ in virtù delle relative competenze.

5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'ORGANISMO – ODV - Flussi informativi

L'ODV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione o elusione del MODELLO o delle procedure o che, in ogni caso, sono rilevanti ai fini del DECRETO.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel MODELLO rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.[35]

Devono essere trasmesse all'ODV, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, con frequenza temporale e modalità predeterminate dal Regolamento dell'ODV, le informazioni concernenti:

- Le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al MODELLO (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni riguardano:

- Le operazioni che ricadono nelle aree definite a rischio;
- Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al DECRETO;
- I rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali relativi a operazioni a rischio;

[35] Tali norme stabiliscono, rispettivamente: «[1] *Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.* [2] *Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende*» (art. 2104 c.c.) e «*il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio*» (art. 2105 c.c.).

- Le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- Ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del MODELLO.

Per quanto concerne partners, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente o da un rappresentante della SOCIETÀ una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del MODELLO.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:
  - alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione o al tentativo di commissione dei reati richiamati dal DECRETO;
  - a comportamenti non in linea con le norme emanate dalla SOCIETÀ;
  - a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del MODELLO;
- Il DESTINATARIO che venga a conoscenza o che abbia la ragionevole convinzione che si sia verificata una violazione, un tentativo o che abbia un sospetto di violazione del MODELLO, delle procedure stabilite per la sua attuazione e delle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, informerà l'ODV;
- I collaboratori esterni, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti della SOCIETÀ sono obbligati a effettuare anch'essi la segnalazione direttamente all'ODV;
- Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, queste ultime devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'ODV con le seguenti modalità:
  - Via fax al n. 011/197.198.21
  - Comunicazione scritta da indirizzare a : Avv. Cristian Scaramozzino, Via Principi d'Acaja 15, 10138 – Torino
  - Mezzo mail : avvocato@scaramozzino.eu
- l'ODV valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- Le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

La SOCIETÀ adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'ODV informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal MODELLO, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno.

5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel MODELLO è conservata dall'ODV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

5.6 *Reporting* dell'ODV verso gli organi societari

L'ODV riferisce in merito all'attuazione del MODELLO, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di reporting:

- su base continuativa l'ODV riporta all'Amministratore Unico;
- su base periodica, almeno annuale, presentando una relazione all'Amministratore Unico e all'organo di controllo. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del MODELLO;

Le relazioni periodiche predisposte dall'ODV sono redatte anche al fine di consentire all'Amministratore Unico le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al MODELLO e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal MODELLO o adottate in attuazione o alla luce del MODELLO e del CODICE ETICO;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al MODELLO;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla SOCIETÀ, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del MODELLO con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Gli incontri con gli organi societari e con l'Amministratore cui l'ODV riferisce devono essere documentati. L'ODV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

5.7 Verifiche e controlli sul MODELLO

L'ODV deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso

dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'ODV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla SOCIETÀ con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'ODV.

All'ODV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

CAPITOLO 6

AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO

6.1 Modalità di aggiornamento del MODELLO

L'Amministratore Unico, anche grazie alle indicazioni fornite dall'ODV, delibera in merito all'aggiornamento del MODELLO e del suo adeguamento in relazione a modifiche e integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

i. significative violazioni delle prescrizioni del MODELLO;
ii. modificazioni dell'assetto interno della SOCIETÀ e delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
iii. modifiche normative;
iv. risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'ODV, fermo restando che l'Amministratore Unico provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della SOCIETÀ.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico la delibera di aggiornamenti e di adeguamenti del MODELLO dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del DECRETO e degli artt. 5 e seguenti. Del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal DECRETO da parte dei DESTINATARI del MODELLO o, più in generale, di significative violazioni del MODELLO;
- riscontro di carenze o lacune nelle previsioni del MODELLO a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

CAPITOLO 7

SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 PRINCIPI GENERALI

7.1.1 Introduzione

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio è adottato dalla SOCIETÀ ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 co. 2 lett. e) e 7 co. 4 lett. b) del DECRETO e costituisce parte integrante e sostanziale del presente MODELLO.

Tale sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel CODICE ETICO adottato dalla SOCIETA', nonché delle norme e dei protocolli di comportamento indicati nel MODELLO e/o adottati in relazione o per effetto dell'adozione ed implementazione del MODELLO medesimo.

Per i dipendenti della SOCIETÀ, la violazione dei principi contenuti nel CODICE ETICO, nonché delle regole di condotta indicate nel MODELLO e nelle procedure aziendali esistenti (di seguito i "**Protocolli**") costituisce illecito disciplinare, a fronte del quale vengono irrogate sanzioni che prescindono dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dal DECRETO[36]. Per quanto riguarda il personale dipendente della SOCIETÀ,

[36] *«L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici del reato .infatti un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio all'interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione delle sanzioni esterne da parte dello Stato.*

Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli una volta che siano stati commessi.

con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed al vigente CCNL.

Per tutti gli altri soggetti destinatari del presente sistema disciplinare, le violazioni del MODELLO, del CODICE ETICO e dei Protocolli adottati/implementati dalla SOCIETÀ costituiscono inadempimento contrattuale, sanzionabile con i diversi rimedi previsti dall'ordinamento civilistico.

7.1.2 Destinatari

Sono destinatari del presente sistema disciplinare, da un lato, il personale dipendente della SOCIETÀ e, dall'altro, tutti i consulenti e collaboratori esterni della SOCIETÀ. Detto sistema disciplinare, pertanto, è suddiviso per categoria di destinatari; in particolare, gli articoli 7.2 e 7.3 riguardano i prestatori di lavoro subordinato, così come inquadrati ex artt. 2094 e 2095 c.c. L'articolo 7.2 individua le misure disciplinari da adottare nei confronti delle categorie dei quadri e degli impiegati.

L'articolo 7.3 individua le misure disciplinari da adottare nei confronti dei dirigenti.

L'articolo 7.4 individua le misure disciplinari da adottare nei confronti degli amministratori e dell'organo di controllo.

L'articolo 7.5 individua le misure disciplinari da adottare nei confronti dei fornitori, dei consulenti e dei collaboratori esterni.

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente sistema disciplinare tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto che intercorre fra il singolo soggetto e la SOCIETÀ.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito dell'Amministratore Unico, di concerto con l'ODV, provvedere alla comunicazione ed affissione dello stesso. Il documento sarà inoltre disponibile nell'intranet della SOCIETÀ.

Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso"

7.1.3 Illeciti disciplinari e criteri sanzionatori

Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole e dei principi comportamentali desumibili dal CODICE ETICO, dal MODELLO e dai Protocolli adottati dalla SOCIETÀ. La tipologia e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare variano in relazione alla gravità delle violazioni e sono stabilite in base ai seguenti criteri:

a) condotta del dipendente: dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
b) mansioni e grado del dipendente;
c) rilevanza degli obblighi violati;
d) potenzialità del danno derivante alla SOCIETÀ, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal DECRETO;
e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti: in particolare, in caso di sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge (recidiva);
f) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

È fatta salva la prerogativa della SOCIETÀ di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del MODELLO/CODICE ETICO/Protocolli da parte di un dipendente.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano naturalmente validi i poteri conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, all'Amministratore Unico della SOCIETÀ.

In particolare compete all'Amministratore Unico e all'ODV della SOCIETÀ la gestione della procedura disciplinare.

All'ODV è inoltre attribuito, in collaborazione con l'Ufficio Personale, il compito di verificare e valutare l'idoneità del presente sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del DECRETO.

7.1.4 Violazioni del Modello

In ossequio al principio di tassatività e con l'obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali infrazioni disciplinari:

a) mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione relativi al CODICE

ETICO, al MODELLO ed ai Protocolli;

b) violazione dell'obbligo di produrre flussi informativi all'ODV;
c) violazione dei Protocolli;
d) violazione delle prescrizioni contenute nel CODICE ETICO e nel MODELLO;
e) omissione della vigilanza sul personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio di reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
f) omissione delle attività previste dal sistema di controllo (ovvero dai protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni della SOCIETÀ);
g) violazione degli standard di controllo previsti dal MODELLO, con particolare riferimento alla tracciabilità delle attività, cioè delle modalità di documentazione, di conservazione/archiviazione e di controllo degli atti ed al sistema delle deleghe;
h) violazione del sistema di controllo, mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione relativa alle procedure istituite;
i) impedito controllo o accesso alle informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti, incluso l'ODV;
j) condotta che integra i reati come previsti o richiamati dal MODELLO.

7.1.5 Procedimento disciplinare

Alla notizia di una violazione del MODELLO, del CODICE ETICO o di un Protocollo corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle infrazioni disciplinari stabilita dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dal CCNL vigente. Pertanto:

a) ad ogni notizia di violazione del MODELLO, del CODICE ETICO o di un Protocollo, viene dato avvio al procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori;
b) nel caso in cui, a seguito del completamento del procedimento, sia accertata la violazione del MODELLO, del CODICE ETICO o di un Protocollo, viene irrogata la sanzione disciplinare prevista dal presente sistema disciplinare ed autorizzata dal vigente CCNL.

Il procedimento disciplinare per l'accertamento degli illeciti si svolge in piena conformità a quanto stabilito dall'art. 7 dello "Statuto dei lavoratori" (Legge n. 300/1970), di seguito trascritto, e dal CCNL vigente.

"Art. 7. (Sanzioni disciplinari)

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione".

In caso di violazioni delle regole che costituiscono il MODELLO, il CODICE ETICO o i Protocolli adottati/implementati per effetto dell'adozione del MODELLO medesimo, è previsto il coinvolgimento dell'ODV nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle relative sanzioni. Non potrà, pertanto, archiviarsi un provvedimento disciplinare o irrogarsi una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell'ODV, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'organismo stesso.

7.1.6 Sanzioni applicabili

Il mancato rispetto delle misure indicate nel CODICE ETICO, nel MODELLO o nei Protocolli da parte dei dipendenti è sanzionato con i provvedimenti disciplinari indicati nelle rispettive sezioni e vengono irrogati in conformità all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori ed al CCNL di riferimento, a seconda della gravità dell'infrazione.

Nei confronti dei dipendenti muniti di procura a rappresentare la SOCIETÀ nei confronti di terzi, la SOCIETÀ, in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel MODELLO, nel CODICE ETICO o nei Protocolli, oltre all'applicazione della sanzione prevista potrà intervenire anche con la contestuale revoca della procura stessa.

7.1.7 Modifiche del sistema disciplinare

Tutte le modifiche al presente sistema disciplinare dovranno essere adottate dall'Amministratore Unico, previa acquisizione del parere dell'ODV.

Le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche attraverso la pubblicazione nella bacheca aziendale o ad altro mezzo ritenuto idoneo.

7.2. QUADRI ED IMPIEGATI

7.2.1 Elemento Soggettivo

È punito il soggetto che commetta un illecito disciplinare con colpa o con dolo. Ai fini del presente sistema disciplinare e sanzionatorio, si adottano le definizioni di "dolo" e "colpa" proprie del vigente ordinamento giuridico.

Si ha perciò atto commesso con dolo quando l'evento risultato dell'azione o dell'omissione è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Si ha, per contro, atto commesso con colpa quando l'evento risultato dell'azione o dell'omissione, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

7.2.2 Sanzioni

Il mancato rispetto delle procedure indicate nel CODICE ETICO o nel MODELLO da parte dei dipendenti di cui alla presente sezione è sanzionato con i provvedimenti disciplinari di seguito indicati, irrogati in conformità al CCNL di riferimento a seconda della gravità dell'infrazione:

a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.

Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale verrà applicata ai **soggetti non apicali** in caso di commissione colposa dei seguenti illeciti:

a) violazione dell'obbligo di produrre flussi informativi all'ODV;
b) violazione delle prescrizioni contenute nel CODICE ETICO e/o nei Protocolli;
c) quando l'illecito commesso non produca effetti nella sfera di soggetti terzi.

Rimprovero scritto

La sanzione dell'ammonizione scritta verrà applicata ai **soggetti non apicali** in caso di recidiva nelle violazioni di cui al punto precedente ovvero in caso di commissione dolosa o colposa – quando l'evento produca effetti nella sfera di soggetti terzi – dei seguenti illeciti:

a) violazione dell'obbligo di produrre flussi informativi all'ODV;
b) violazione delle misure preventive previste dal MODELLO o dai Protocolli;
c) violazione delle prescrizioni contenute nel CODICE ETICO.

La sanzione dell'ammonizione scritta verrà altresì applicata ai **soggetti apicali** in caso di commissione colposa dei seguenti illeciti:

a) violazione dell'obbligo di produrre flussi informativi all'ODV;

b) violazione delle misure preventive previste dal MODELLO;
c) violazione delle prescrizioni contenute nel CODICE ETICO e/o nei Protocolli.

Multa

La sanzione della multa verrà applicata ai **soggetti non apicali** in caso di recidiva nella commissione degli illeciti sanzionati con l'applicazione dell'ammonizione scritta.

Tale sanzione verrà inoltre applicata ai **soggetti apicali** in caso di commissione dolosa dei seguenti illeciti:

a) violazione dell'obbligo di produrre flussi informativi all'ODV;
b) violazione delle misure preventive previste dal MODELLO;
c) violazione delle prescrizioni contenute nel CODICE ETICO e/o nei Protocolli.

La sanzione verrà inoltre applicata ai **soggetti apicali** in caso di commissione colposa o dolosa dei seguenti illeciti:

a) omissione della vigilanza sul personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità, al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
b) omissione delle attività previste dal sistema di controllo.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

Verrà applicata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a sei giorni in caso di commissione colposa o dolosa dei seguenti illeciti:

a) recidiva da parte di soggetti apicali nella commissione di infrazioni sanzionate con l'applicazione della multa;
b) violazione degli standard di controllo previsti dal MODELLO, con particolare riferimento alla tracciabilità delle attività, cioè delle modalità di documentazione, di conservazione/archiviazione e di controllo degli atti ed al sistema delle deleghe;
c) violazione del sistema di controllo, mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione relativa ai Protocolli istituiti;
d) impedito controllo o accesso alle informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti, incluso l'ODV.

Licenziamento con preavviso

La sanzione del licenziamento con preavviso verrà applicata in caso di recidiva nella commissione colposa o dolosa di:

a) violazione degli standard di controllo previsti dal MODELLO, con particolare riferimento alla tracciabilità delle attività, cioè delle modalità di documentazione, di conservazione/archiviazione e di controllo degli atti ed al sistema delle deleghe;
b) violazione del sistema di controllo, mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione relativa ai Protocolli istituiti;
c) impedito controllo o accesso alle informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti, incluso l'ODV.

Qualora il dipendente sia incorso in una delle violazioni di cui al presente punto 7.2.2, la SOCIETÀ potrà disporre la sospensione cautelare e non disciplinare del medesimo, con effetto immediato, sino al definitivo accertamento della colpevolezza ovvero dell'estraneità del soggetto.

Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso verrà applicata quando si accerti una condotta che integra i reati come previsti o richiamati dal MODELLO.

7.3. DIRIGENTI

7.3.1 Misure nei confronti dei Dirigenti

Il rapporto che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nella SOCIETÀ è da considerarsi di natura fiduciaria. Pertanto, sulla base della vigente normativa, si ritiene che la risoluzione del rapporto sia l'unica sanzione applicabile.

L'irrogazione della suddetta sanzione avverrà ogniqualvolta un dirigente della SOCIETÀ ponga in essere una qualunque condotta che rientri nell'ambito di applicazione del presente sistema disciplinare. Tale condotta è valutata come suscettibile di compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente.

L'applicazione della misura disciplinare in esame sarà valutata nel rispetto del procedimento di accertamento delle sanzioni stabilito dalla legge vigente e dal CCNL applicabile.

7.4. AMMINISTRATORI E ORGANO DI CONTROLLO

7.4.1 Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del MODELLO o del CODICE ETICO da parte dell'Amministratore Unico l'ODV dovrà essere tempestivamente informato dell'accaduto.

In questo caso, in assenza di altri Organi che possano emanare sanzioni nei confronti dell'A.U., sarà tempestivamente informata anche l'assemblea dei soci.

I soggetti destinatari dell'informativa all'ODV potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee, ivi inclusi:

a) richiamo formale scritto;
b) sanzione pecuniaria pari all'importo da una a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
c) revoca, totale o parziale delle eventuali procure conferite;
d) revoca dell'eventuale delega nell'esercizio della quale la violazione è stata commessa;
e) nei casi più gravi, la revoca dell'incarico per giusta causa.

Nel caso in cui l'amministratore sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, nei suoi confronti potranno essere adottate anche le sanzioni previste per i dirigenti dal CCNL e dalla legge vigenti.

7.5. FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI ESTERNI

7.5.1 Misure nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni

Qualora la violazione delle disposizioni e delle procedure previste dal MODELLO o dal CODICE ETICO e ad essi applicabili o l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con la Società, dei reati contemplati dal DECRETO sia commessa da fornitori, consulenti e collaboratori esterni della Società medesima, comunque denominati, o da altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la SOCIETÀ,

ciò sarà sanzionato secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Conseguentemente, al momento della stipula di contratti di fornitura, appalto di beni e/o servizi, incarichi di consulenza, di agenzia, distribuzione o rappresentanza commerciale, ecc., verranno predisposte apposite clausole, con cui il terzo – nei rapporti con la SOCIETÀ si obblighi a rispettare i principi e i protocolli operativi definiti nel MODELLO, nonché ad adottare, per quanto di propria competenza, procedure aziendali e/o comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti nel DECRETO, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale instaurato con la SOCIETÀ (cd. clausola risolutiva espressa). L'inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione contrattuale grave ed essenziale, darà alla SOCIETÀ il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcirle i danni.

PARTI SPECIALI
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D. LGS. 231/2001

1. Prefazione

Nel presente MODELLO si distinguono una parte generale – attinente all'organizzazione societaria nel suo complesso, all'ORGANISMO e al sistema disciplinare – e le successive parti speciali, focalizzate sulle aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal DECRETO. Le parti speciali del MODELLO riguardano l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella parte generale. Le previsioni delineate, sia nella parte generale che nelle parti speciali, trovano inoltre completamento nelle indicazioni enucleate all'interno del CODICE ETICO che costituisce un allegato del presente MODELLO.

Le parti speciali del MODELLO sono suddivise in diverse sezioni in relazione alle tipologie di REATI PRESUPPOSTO che sono state considerate rilevanti dalla SOCIETA' nell'ambito delle attività di *risk assessment*. In particolare, alla luce del contesto socio-economico in cui opera la SOCIETA', della sua storia e della tipologia delle attività svolte, la stessa ha ritenuto - sebbene non tutte potenzialmente rilevanti - di trattare le seguenti categorie di REATI PRESUPPOSTO:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione e reato di corruzione tra privati (artt. 24, 25 e 25*ter* delDECRETO);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art.24-bis DECRETO);
- Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter DECRETO);
- Reati Societari (art. 25-*ter* del DECRETO);

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del DECRETO);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinques DECRETO);
- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del DECRETO);
- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25- *octies* del DECRETO);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies DECRETO);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies- DECRETO);
- Reati Ambientali (art 25-undecies DECRETO);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231);

Per quanto riguarda le restanti categorie di REATI PRESUPPOSTO si è ritenuto che, alla luce dell'attività svolta dalla SOCIETÀ, del contesto socio-economico in cui opera, dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti, al momento, profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della SOCIETÀ e in tal senso non si è rilevata la necessità di individuare apposite ulteriori sezioni nelle Parti Speciali. Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi inserendo idonei principi generali di comportamento nel CODICE ETICO che vincolano in ogni caso i DESTINATARI al rispetto, nello svolgimento delle proprie mansioni, dei valori essenziali, quali solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità. La SOCIETÀ si impegna, in ogni caso, a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente MODELLO di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal DECRETO o introdotti successivamente.

Ciascuna Parte Speciale: (i) individua preliminarmente le cosiddette attività "sensibili", vale a dire le attività nello svolgimento delle quali è teoricamente possibile la commissione dei REATI PRESUPPOSTO considerati secondo l'approccio metodologico descritto nella Parte Generale del MODELLO, (ii) indica i principi generali di comportamento che devono informare l'attività dei DESTINATARI del MODELLO che operano nell'ambito delle suddette attività sensibili e (iii) i principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione che la SOCIETÀ e tutti i DESTINATARI sono

chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MODELLO ed i criteri per la definizione delle stesse. Tali misure rispecchiano i risultati del processo di *risk assessment* svolto dalla SOCIETÀ che dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico.

2. Procedure per la prevenzione dei reati – Principi generali.

Al fine di prevenire la commissione dei REATI PRESUPPOSTO nell'ambito delle aree, attività e operazioni a rischio identificate all'interno di ciascuna parte speciale, la SOCIETÀ elabora e adotta procedure che devono in ogni caso rispettare i seguenti principi generali:

a) la formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori e dei procuratori devono essere sempre disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, dello statuto e del MODELLO della SOCIETA';
b) i dipendenti e collaboratori hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministratore Unico tutte le informazioni relative alle cariche direttamente assunte o ricoperte da prossimi congiunti, alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, ovvero di cui siano titolari loro prossimi congiunti, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere un interesse proprio o di terzi ai sensi dell'art. 2391 c.c.;
c) l'obbligo di comunicazione di cui alla precedente lettera b) dovrà essere previsto anche a carico dei dirigenti o dipendenti che si trovino in *posizione apicale* (ovvero che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SOCIETÀ), i quali dovranno informare l'ORGANISMO della SOCIETA';
d) devono essere sempre tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veritiero e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità o organi, anche societari, di vigilanza o controllo (italiani, sovranazionali o stranieri);
e) deve essere sempre prestata completa e immediata collaborazione, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
f) i sistemi informatici utilizzati dalla SOCIETA' devono garantire la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione con fornitori, clienti, altre controparti o enti, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione medesima, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata; il sistema deve prevedere l'impossibilità di modificare le registrazioni, se non tramite meccanismi che consentano la tracciabilità delle modifiche medesime ed il necessario coinvolgimento di almeno due soggetti muniti dei relativi poteri;

g) nello svolgimento delle attività, i DESTINATARI sono tenuti ad attenersi, oltre che alle disposizioni contenute nei capitoli successivi, anche a quanto contenuto nei manuali, istruzioni operative elaborate dalla SOCIETA' e/o dal GRUPPO, nel CODICE ETICO e nelle specifiche procedure relative alle aree di attività a rischio.

Per ciascuna delle operazioni/attività a rischio, rientranti nelle tipologie individuate, sono inoltre previste, e/o sono in fase di realizzazione ed implementazione, specifiche procedure, in forza delle quali:

a) la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi sono sempre ricostruibili e verificabili *ex post*, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
b) non vi è identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano l'evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; soluzioni diverse, in considerazione delle attuali dimensioni (in termini di personale) della Società, dovranno essere condivise con l'ORGANISMO;
c) ogni accesso a dati personali in possesso della SOCIETÀ ed il loro trattamento avviene in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 c.d. GDPR; l'accesso e il trattamento dei dati medesimi è inoltre consentito esclusivamente alle persone autorizzate e viene sempre garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
d) i documenti riguardanti l'attività della SOCIETÀ sono archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
e) ogni accesso alla rete informatica aziendale – sia *intranet* che *internet* – per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni avviene almeno con l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica (*user ID* e *password* personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consente all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore;
f) l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere precedenti, deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, all'organo di controllo (es. collegio sindacale), alla società di revisione e all'ODV;
g) la scelta dei consulenti esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza ed in ogni caso viene adeguatamente motivata;
h) la scelta dei fornitori di beni o servizi avviene, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità;
i) non vengono corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti e altre soggetti terzi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla SOCIETÀ e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe professionali;

j) ad esclusione delle operazioni di *factoring,* è previsto il divieto, nei confronti di fornitori o consulenti, di cedere a terzi il diritto alla riscossione del compenso o di attribuire a terzi il mandato all'incasso;

k) eventuali sistemi premianti dei dipendenti e collaboratori rispondono sempre a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con l'attività svolta, con le responsabilità affidate e la struttura operativa disponibile e vengono formalizzati sulla base delle policy aziendali in essere e/o di accordi specifici.

Le procedure sono costantemente monitorate e aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'ODV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal MODELLO nei casi di particolare urgenza, nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza è, in ogni caso, richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente, il quale nel caso in cui non ritenga ricorrere le ragioni per la deroga dovrà informare, senza indugio, l'ODV.